

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1376)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 1^o 8 ottobre 1970, risultante dall'unificazione

DEL

DISEGNO DI LEGGE

(V. Stampato n. 2338)

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**
(COLOMBO VITTORINO)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**
(GAVA)

col **Ministro delle Finanze**
(BOSCO)

col **Ministro della Difesa**
(GUI)

col **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**
(GASPARI)

e col **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**
(SCAGLIA)

E DEI

DISEGNI DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati FELICI, DI VAGNO, BIANCO, GIGLIA, BUFFONE, LEZZI, CINGARI, DAGNINO, CURTI, SENESE, PINTUS, AMADEI Giuseppe, NUCCI, DALL'ARMELLINA, DE POLI, PRINCIPE, ORLANDI, CAVALIERE, BRANDI, RUSSO Ferdinando, VENTURINI, BOVA, DI LEO, MATTARELLI, CORTI, GERBINO, PELLICANI, URSO, ARIOSTO, FORTUNA, BALDANI GUERRA, TAMBRONI, LAFORGIA, DRAGO, MERLI, MAROTTA, AMADEO, CAIATI, DI LISA, FUSARO, SALVATORE, ALLOCCA, BECCARIA, ALESSANDRINI, COMPAGNA, BIASINI, VAGHI, BOSCO, SIMONACCI, FABBRI, GRANELLI, QUERCI, COTTONE, CALDORO, PALMIOTTI, CIAFFI, AVERARDI, BARDOTTI, NAPOLITANO Francesco, NAPOLI, MERENDA, MAZZA, SGARLATA, LOBIANCO, SPERANZA, CICCARDINI, ZAMBERLETTI, FRACASSI, LONGO Pietro, USVARDI, SANGALLI, DE MEO, SILVESTRI, DELLA BRIOTTA, RUFFINI, CATTANEI, SERVADEI, BALLARDINI, GALLONI, MACCHIAVELLI, DE MITA, GREGGI, MAMMI', MUSSA IVALDI VERCELLI, SCARASCIA MUGNOZZA, LEPRE, CARENINI, BOLOGNA, QUILLERI, LIMA, LOSPINOSO, SEVERINI, DI PRIMIO, MORO Dino (n. 2149); DURAND DE LA PENNE (n. 2257)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 ottobre 1970*

Norme sulla navigazione da diporto

DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I**DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.**

Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed in quelle interne.

È navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro.

In materia di navigazione da diporto, per tutto ciò che non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel Codice della navigazione, nei relativi regolamenti di esecuzione e nelle altre leggi speciali.

Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate, rispettivamente, « imbarcazioni da diporto » se di stazza lorda fino alle 50 tonnellate, e « navi da diporto » se di stazza lorda superiore alle 50 tonnellate.

È imbarcazione da diporto a vela con motore ausiliario quella il cui rapporto tra superficie velica totale in metri quadrati e potenza del motore in cavalli è superiore a 2.

Ai fini della applicazione delle norme del Codice della navigazione, dei relativi regolamenti di esecuzione e delle altre leggi speciali, le imbarcazioni da diporto sono equiparate, ad ogni effetto, alle navi e ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate se a propulsione meccanica, ed alle 25 in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di 50 tonnellate.

Per potenza del motore, ai fini previsti dalla presente legge, si intende la potenza massima di esercizio, come accertata e definita secondo le norme approvate con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

CAPO II

COSTRUZIONE DELLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO

Art. 2.

Per le imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore alle 5 tonnellate la dichiarazione di costruzione è facoltativa.

Art. 3.

I progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore alle 5 tonnellate devono essere firmati da persona abilitata alla progettazione delle costruzioni navali.

Il titolare della ditta costruttrice deve indicare un responsabile della costruzione.

Art. 4.

I soci degli enti e delle associazioni nautiche riconosciuti a norma dell'articolo 45 possono costruire, per conto proprio o degli enti ed associazioni cui appartengono, purchè non a fine di lucro, imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate.

Per la progettazione delle imbarcazioni di cui al comma precedente si osserva la norma di cui al primo comma dell'articolo 3.

CAPO III

ISCRIZIONE ED ABILITAZIONE ALLA
NAVIGAZIONE DELLE IMBARCAZIONI
E DELLE NAVI DA DIPORTO

Art. 5.

Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri conformi al modello approvato con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. Tali registri sono tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi nonchè dagli uffici locali marittimi e dalle delegazioni di spiaggia, per le imbarcazioni della navigazione marittima, e dalle direzioni compartimentali, dagli uffici provinciali e dagli ispettorati di porto della motorizzazione civile, per le imbarcazioni della navigazione interna.

Le navi da diporto sono iscritte in registri conformi al modello approvato con decreto del Ministro della marina mercantile, tenuti dalle capitanerie di porto e dagli uffici circondariali marittimi.

Ai fini previsti dall'articolo 315, primo comma, n. 2), del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, ove l'imbarcazione da diporto da iscrivere sia stata prodotta in serie è sufficiente la presentazione all'autorità competente di copia del certificato di stazza del prototipo dell'imbarcazione stessa.

Art. 6.

Le imbarcazioni e le navi da diporto nazionali armate all'estero e destinate permanentemente alla navigazione in acque straniere, sono iscritte nei registri di cui al precedente articolo, tenuti dall'autorità consolare.

Art. 7.

Gli stranieri e le società estere possono ottenere l'iscrizione di imbarcazioni e navi da diporto di loro proprietà nei registri di cui all'articolo 5, purchè eleggano domicilio presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono o presso un ente od associazione nautica riconosciuti a norma dell'articolo 45.

Art. 8.

Ferma restando l'osservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, le imbarcazioni e le navi da diporto sono abilitate alla navigazione, mediante rilascio di apposita licenza, nei seguenti limiti:

- a) nelle acque interne ed in quelle marittime entro tre miglia dalla costa;
- b) nelle acque interne e in quelle marittime entro venti miglia dalla costa;
- c) nelle acque marittime oltre venti miglia dalla costa.

La licenza che abilita alla navigazione le imbarcazioni da diporto entro i limiti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente è rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonchè dagli uffici marittimi minori a ciò delegati, dalle direzioni compartimentali della motorizzazione civile e dagli uffici dipendenti.

La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione di cui alla lettera c) del primo comma del presente articolo, e quella che abilita alla navigazione le navi da diporto sono rilasciate dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonchè dagli altri uffici marittimi minori a ciò delegati.

Art. 9.

La licenza che abilita alla navigazione entro i limiti indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 8 è conforme al modello approvato dal Ministro della marina mercantile, di con-

certo con il Ministro dei trasporti e della aviazione civile.

La licenza che abilita alla navigazione di cui alla lettera c) dell'articolo 8 è conforme al modello approvato dal Ministro della marina mercantile.

La licenza di cui al primo comma dell'articolo 8 è sottoposta ogni due anni al visto di convalida. Essa è rinnovata in caso di modifica della stazza, del numero e dell'ufficio d'iscrizione, ovvero del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore dell'imbarcazione o nave da diporto.

Oltre all'autorizzazione di cui all'articolo 10, ai risultati degli accertamenti di cui all'articolo 12 ed alle condizioni di idoneità stabilite dall'articolo 33, sulla licenza sono annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sulle imbarcazioni e navi da diporto, ferma restando l'osservanza del disposto di cui agli articoli 249, 250, 251 primo comma, 252, 253, 254, 265 primo comma e 257 del Codice della navigazione.

Sia la licenza che gli altri documenti prescritti dalla presente legge devono essere tenuti a bordo in originale. In navigazione nelle acque territoriali la licenza può essere tenuta in copia fotostatica autenticata dall'ufficio che ne ha rilasciato l'originale, secondo le disposizioni impartite dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, fermo restando l'obbligo di presentare l'originale alla competente autorità marittima e della navigazione interna che ne faccia richiesta.

Art. 10.

L'autorizzazione a recarsi all'estero è rilasciata dall'ufficio di iscrizione dell'imbarcazione o nave da diporto, ed è annotata sulla licenza di cui all'articolo 8.

Essa ha durata biennale ed è regolata con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Art. 11.

Le imbarcazioni e le navi da diporto sono contraddistinte dalla sigla dell'ufficio e dal numero di iscrizione. Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere l'imbarcazione o nave da diporto anche con un nome che dovrà essere differente da ogni altro già registrato nel medesimo circondario marittimo o zona della navigazione interna.

Art. 12.

L'abilitazione delle imbarcazioni da diporto alla navigazione entro i limiti di cui all'articolo 8, lettere *a*) e *b*), è stabilita dal capo del circondario marittimo o da un funzionario da lui delegato, ovvero dalla direzione compartimentale della motorizzazione civile o uffici dipendenti, previa visita di accertamento effettuata con la osservanza delle norme tecniche e delle direttive emanate dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

L'abilitazione delle navi da diporto e delle imbarcazioni nei casi non contemplati dal precedente comma è stabilita dal capo del circondario marittimo o da un funzionario da lui delegato, assistito, quando occorra, da un ingegnere o perito del Registro italiano navale.

Le visite periodiche sono effettuate ogni cinque anni; quelle occasionali quando, a seguito dei danni subiti dall'imbarcazione o nave da diporto, o per mutamenti apportati allo scafo o all'apparato motore di propulsione, siano mutate le condizioni di navigabilità o di sicurezza.

Art. 13.

I natanti comunemente denominati jole, pattini, sandolini, mosconi e simili, non provvisti di motore, sono esclusi dall'obbligo della iscrizione di cui all'articolo 5 e della relativa licenza.

Sono egualmente esclusi dall'obbligo richiamato al comma precedente le lance, le

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lancette, i canotti pneumatici nonchè le altre imbarcazioni di lunghezza non superiore a 5 metri, anche se provvisti di motore della potenza non superiore a 20 cavalli o di vela di superficie complessivamente non superiore, in opera, a 14 metri quadrati.

Ferma restando l'osservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, i natanti di cui al primo comma possono navigare entro il limite di un miglio dalla costa, mentre quelli di cui al secondo comma possono navigare entro il limite di tre miglia.

È in facoltà dell'autorità marittima di ridurre o di estendere il limite per i natanti di cui al primo comma e di stabilire i limiti di velocità e le zone di specchio acqueo nelle quali non sia consentita la circolazione.

Art. 14.

In occasione di manifestazioni sportive e relativi allenamenti, le imbarcazioni da diporto ammesse a parteciparvi dalla Federazione italiana della vela o dalla Federazione italiana motonautica possono essere autorizzate a navigare, sia nelle acque marittime che in quelle interne, anche se sprovviste della licenza di cui all'articolo 8, secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.

Art. 15.

I motori amovibili di qualsiasi potenza, da applicare alle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima ed a quella interna, sono soggetti a collaudo da parte delle competenti autorità.

In occasione del collaudo sono accertate la potenza massima di esercizio e quella fiscale.

I dati relativi agli accertamenti di cui al comma precedente sono annotati nel certificato per l'uso del motore.

Il certificato per l'uso del motore rilasciato dal capo del circondario marittimo è valido anche per le acque interne, e quello rilasciato dalla direzione compartimentale della motorizzazione civile è valido anche per le acque marittime; esso è conforme al modello

approvato con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto col Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Art. 16.

Ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini ed alle aziende di vendita può essere rilasciata dal capo del circondario marittimo o dalla direzione compartimentale della motorizzazione civile, nei limiti delle rispettive competenze stabilite dall'articolo 8, l'autorizzazione per la navigazione temporanea di prova, dimostrativa o di trasferimento. L'atto di autorizzazione vale a tutti gli effetti come documento di bordo.

L'imbarcazione o la nave da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata o condotta da persona abilitata e dipendente dell'ente o ditta intestataria dell'autorizzazione medesima.

Art. 17.

Le imbarcazioni e le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione nei registri di cui all'articolo 5 non sia ancora concluso, possono essere abilitate alla navigazione marittima ed a quella interna, nei limiti fissati dal precedente articolo 8, dai rispettivi uffici di iscrizione.

Il periodo di validità della licenza provvisoria non può essere superiore a 40 giorni.

CAPO IV

COMANDO E CONDOTTA
DI IMBARCAZIONI E NAVI DA DIPORTO

Art. 18.

Non è richiesta alcuna abilitazione per comandare o condurre:

a) i natanti e le imbarcazioni di cui all'articolo 13 e, in genere, le imbarcazioni a remi;

b) le imbarcazioni di stazza lorda fino a 3 tonnellate purchè non provviste di motore entro o fuoribordo di potenza superiore a 20 cavalli, per navigazione entro 3 miglia

dalla costa, se condotte da chi abbia compiuto gli anni 18;

c) le imbarcazioni da diporto a vela di stazza lorda fino a 3 tonnellate, entro i limiti consentiti alle navi costiere, se condotte da chi abbia compiuto gli anni 18, o entro le 3 miglia, se condotte da chi abbia compiuto gli anni 14.

In occasione di regate e relativi allenamenti organizzati dalla Federazione italiana della vela o dai circoli nautici velici da questa riconosciuti, il limite di 3 tonnellate per le imbarcazioni da diporto a vela è elevato a 25. In tale caso la navigazione è consentita anche oltre i limiti della navigazione costiera.

Art. 19.

Al di fuori dei casi previsti dal precedente articolo non si possono comandare o condurre imbarcazioni o navi da diporto senza avere conseguito la prescritta abilitazione.

Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo, sia per il traffico sia per la pesca, o della navigazione interna, possono comandare o condurre imbarcazioni e navi da diporto, nei limiti della abilitazione prevista dai rispettivi titoli.

Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo per la condotta di motori a combustione interna o a scoppio, sono abilitati alla conduzione di motori installati sulle imbarcazioni da diporto, qualunque ne sia la potenza.

Coloro che sono in possesso almeno del titolo professionale marittimo di motorista abilitato possono condurre motori a combustione interna o a scoppio, installati sulle navi da diporto.

Art. 20.

Le abilitazioni al comando ed alla condotta di imbarcazioni da diporto sono rilasciate per:

a) imbarcazioni a vela ed imbarcazioni a vela con motore ausiliario di stazza lorda superiore a 3 tonnellate, per la navigazione entro 20 miglia dalla costa;

b) imbarcazioni a vela ed imbarcazioni a vela con motore ausiliario di stazza lorda superiore a 3 tonnellate, per la navigazione oltre 20 miglia dalla costa;

c) imbarcazioni a motore di stazza lorda superiore a 3 tonnellate o comunque provviste di motore entro o fuoribordo di potenza superiore a 20 cavalli, per la navigazione entro 20 miglia dalla costa;

d) imbarcazioni a motore di stazza lorda superiore a 3 tonnellate o comunque provviste di motore entro o fuoribordo di potenza superiore a 20 cavalli, per la navigazione oltre 20 miglia dalla costa.

Per il comando delle navi da diporto e per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto sono previste apposite abilitazioni.

L'abilitazione al comando o alla condotta delle imbarcazioni da diporto può essere congiunta con l'abilitazione alla condotta del motore.

La composizione delle commissioni, nonché i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dal presente articolo, sono stabiliti dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Art. 21.

I documenti di abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni e navi da diporto sono denominati patenti.

Le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni indicate alle lettere a) e c) dell'articolo 20 sono rilasciate dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi e dalle altre autorità marittime a ciò delegate, nonché dalle direzioni compartimentali della motorizzazione civile.

Le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni indicate alle lettere b) e d), nonché quella per il comando delle navi da diporto sono rilasciate dalle capitanerie di porto e dagli uffici circondariali marittimi.

Le patenti sono conformi ai modelli approvati con decreti del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro

dei trasporti e dell'aviazione civile, per il comando e la condotta delle imbarcazioni indicate alle lettere *a*) e *c*) dell'articolo 20 nonché per la condotta dei motori delle imbarcazioni, e del Ministro della marina mercantile per il comando e la condotta delle imbarcazioni indicate alle lettere *b*) e *d*) dell'articolo 20 e per il comando delle navi da diporto.

Art. 22.

Gli enti e le associazioni nautiche riconosciuti a norma dell'articolo 45 possono essere autorizzati a gestire scuole di guida nautica e a rilasciare a coloro che abbiano frequentato il corso e superato con esito positivo l'esame finale, svolto alla presenza di un rappresentante dell'autorità marittima o della motorizzazione civile locale, le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 20.

Le modalità per il rilascio delle patenti di cui al comma precedente sono stabilite dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Art. 23.

Per essere ammessi agli esami per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 20 gli interessati devono aver compiuto gli anni 18 per l'abilitazione al comando o alla condotta delle imbarcazioni da diporto ed alla condotta del motore, e gli anni 24 per l'abilitazione al comando delle navi da diporto.

Art. 24.

Non sono ammessi agli esami per le abilitazioni di cui all'articolo 20 i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che siano sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale ed alle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Non sono, inoltre, ammessi agli esami per le abilitazioni di cui all'articolo 20 coloro che abbiano riportato condanna superiore ad anni 5 di reclusione o più condanne che supe-

rino complessivamente tale limite, nonchè coloro che abbiano riportato condanna per uno dei delitti previsti e puniti dalla parte terza del Codice della navigazione o per reati previsti dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, dalla legge 22 ottobre 1954, n. 1041, nonchè dal decreto-legge 6 giugno 1956, n. 477, convertito con modificazioni nella legge 25 luglio 1956, n. 786.

Art. 25.

Non sono ammessi agli esami di cui al precedente articolo 20 coloro che siano affetti da malattie o minorazioni fisiche o psichiche che impediscano di svolgere con sicurezza le mansioni inerenti al titolo cui si riferisce l'esame.

I relativi accertamenti sono effettuati nei modi stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile ed il Ministro della sanità.

Art. 26.

L'esercizio dell'attività professionale di istruttore per il conseguimento delle abilitazioni previste dall'articolo 20 è sottoposto al controllo delle autorità marittime e del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, secondo le rispettive competenze.

Art. 27.

Nel corso di istruzioni pratiche, accanto all'aspirante ad una delle abilitazioni di cui all'articolo 20 deve trovarsi, in funzione di istruttore, persona munita di abilitazione di tipo almeno pari a quella che l'interessato aspira a conseguire.

Per poter partecipare alle istruzioni pratiche l'aspirante deve essere nelle condizioni previste dall'articolo 25.

Nel corso delle istruzioni pratiche il comando o la condotta della imbarcazione o nave da diporto rimane in ogni caso affidata all'istruttore il quale ne ha la responsabilità ad ogni effetto.

Art. 28.

Gli ufficiali di vascello, gli ufficiali del corpo delle capitanerie di porto e gli ufficiali della Guardia di finanza in attività di servizio qualificati comandanti di unità navali, possono conseguire senza esami le abilitazioni di cui all'articolo 20.

Gli ufficiali del corpo equipaggi militari marittimi dei ruoli servizi nautici e portuali ed i sottufficiali delle categorie di nocchiere e nocchiere di porto, nonché i sottufficiali del contingente di mare dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e della Guardia di finanza qualificati nocchieri abilitati al comando ed i sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco padroni di barca, possono conseguire senza esami le abilitazioni di cui all'articolo 20, lettere *c*) e *d*) se abbiano compiuto almeno 24 mesi di imbarco.

Art. 29.

Il Ministro della marina mercantile e quello dei trasporti e dell'aviazione civile possono disporre, in ogni tempo, con decreto interministeriale, revisioni generali o parziali delle patenti.

Art. 30.

La patente è revocata se l'abilitato non è più idoneo per la perdita di uno dei requisiti fisici, psichici o morali di cui agli articoli 24 e 25.

Art. 31.

Nel caso di condanna per i delitti di omicidio colposo o di lesioni colpose gravissime, derivanti dalla violazione delle norme sul comando o la condotta di imbarcazioni e navi da diporto o sulla condotta dei motori, il giudice dispone, con la sentenza, la sospensione della patente fino a tre anni e, in casi particolarmente gravi, la revoca. In tale ipotesi non può essere rilasciata una nuova patente.

Il giudice può, altresì, disporre la sospensione della patente fino a due anni nel pro-

nunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto non inferiori ad un anno per delitti contro la incolumità pubblica, di cui al titolo VI del libro II del Codice penale, o per i reati previsti e puniti dalla parte terza del Codice della navigazione.

Art. 32.

La patente è sospesa dalla competente autorità marittima o della navigazione interna quando sia iniziato procedimento penale a carico dell'abilitato per i delitti di omicidio colposo e lesioni gravissime colpose derivanti dalla violazione delle norme sul comando o sulla condotta di imbarcazioni o navi da diporto, o per i delitti contro l'incolumità pubblica di cui al titolo VI del libro II del Codice penale o per i reati di cui alla parte III del Codice della navigazione.

L'inizio e l'esito del procedimento penale sono comunicati dall'autorità giudiziaria a quella che ha proceduto al rilascio della patente.

La sospensione della patente disposta nella ipotesi indicata al primo comma può essere revocata dal giudice nel corso del processo, anche nella fase istruttoria, nel caso in cui vengano meno gli indizi a carico dell'imputato.

La patente può infine essere sospesa in uno dei seguenti casi:

a) assunzione del comando o della condotta di imbarcazione o nave da diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti;

b) condanna, per tre volte, per ubriachezza od abuso di sostanze stupefacenti o per contravvenzione alle disposizioni della presente legge o a quelle che regolano la navigazione;

c) quando l'abilitato commetta atti di imprudenza o di imperizia tali da compromettere l'incolumità pubblica e da produrre danni;

d) per motivi di pubblica sicurezza, su richiesta del prefetto.

La durata della sospensione della patente non può superare il periodo di un anno nei

casi indicati alle lettere *a)*, *b)* e *d)* e quello di tre mesi nel caso indicato alla lettera *c)* del comma precedente.

Contro i provvedimenti di sospensione di cui al quarto comma del presente articolo è ammesso ricorso al Ministro competente.

I provvedimenti di sospensione sono annotati sulla patente.

CAPO V

COMANDANTE ED EQUIPAGGIO DELLA IMBARCAZIONE E DELLA NAVE DA DIPORTO

Art. 33.

L'autorità che abilita alla navigazione la imbarcazione e la nave da diporto stabilisce ed annota, sulla licenza di cui all'articolo 8, al momento del suo rilascio, il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio nonchè il numero massimo delle persone trasportabili.

Art. 34.

Quando, a giudizio dell'autorità marittima o della motorizzazione civile, le sistemazioni di bordo lo consentano, il comando o la condotta della imbarcazione da diporto e la condotta del motore possono essere contemporaneamente assunti da una sola persona.

Art. 35.

I servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti dalle persone imbarcate in qualità di passeggeri, anche se non cittadini italiani, purchè abbiano compiuto il 16° anno di età, per i servizi di coperta, camera e cucina, ed il 18° anno di età, per i servizi di macchina.

I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matri-

cole della gente di mare e della navigazione interna.

I servizi complementari di bordo possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto, in qualità di passeggeri, anche se non cittadini italiani, purchè abbiano compiuto il 16° anno di età.

Art. 36.

Al personale appartenente alla gente di mare ed a quello della navigazione interna che presti servizio a bordo di imbarcazioni o di navi da diporto avvalendosi di una delle abilitazioni previste dall'articolo 20, non è riconosciuta la navigazione compiuta solo agli effetti professionali previsti dal Codice della navigazione e dai relativi regolamenti di esecuzione.

Art. 37.

I nominativi del personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna, arruolato sulle imbarcazioni e sulle navi da diporto sono trascritti su apposito documento conforme al modello approvato con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Art. 38.

Gli stranieri muniti di un titolo di abilitazione o documento riconosciuto equivalente dallo Stato di appartenenza, possono comandare o condurre, purchè a titolo gratuito, imbarcazioni e navi da diporto iscritte nei registri di cui all'articolo 5, entro i limiti dell'abilitazione medesima.

Il titolo o documento di cui al comma precedente deve essere tenuto a bordo.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nei confronti dei cittadini italiani residenti all'estero.

CAPO VI

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 39.

Salvo che il fatto non costituisca reato previsto dal Codice penale o dalla parte terza del Codice della navigazione, chiunque non osservi una disposizione della presente legge è punito con la pena dell'ammenda da lire 10.000 a lire 200.000.

Alla medesima pena soggiace chiunque non osserva un provvedimento legale dato dalla autorità marittima in materia di polizia della navigazione da diporto.

Art. 40.

Nelle contravvenzioni per le quali si debba applicare la sola pena dell'ammenda prevista dall'articolo 39, prima che il decreto di condanna sia divenuto esecutivo o, quando sia stata fatta opposizione, prima dell'apertura del dibattito innanzi all'autorità giudiziaria di primo grado, il contravventore, qualora non sia recidivo, può presentare domanda di oblazione al comandante del porto o al direttore compartimentale della motorizzazione civile competente per l'accertata infrazione.

Il comandante del porto o il direttore compartimentale della motorizzazione civile, ricevuta la domanda di oblazione richiede, qualora occorra, gli atti del procedimento all'autorità giudiziaria e determina, discrezionalmente, ed entro i limiti della ammenda stabilita dall'articolo precedente, la somma che l'istante deve pagare per l'oblazione e per le spese, fissando il termine entro il quale il pagamento deve essere eseguito, sotto pena di decadenza dal beneficio dell'oblazione.

Il provvedimento del comandante del porto o del direttore compartimentale della motorizzazione civile è notificato o comunicato verbalmente all'interessato. Nel caso di comunicazione verbale, il funzionario che vi ha proceduto ne fa attestazione sull'originale del provvedimento.

Il pagamento della somma stabilita per la oblazione e per le relative spese, eseguito nel termine prescritto, estingue il reato.

CAPO VII

REGIME TRIBUTARIO

Art. 41.

Al numero d'ordine 190 (n. 83) della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni amministrative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, sono aggiunti i seguenti numeri d'ordine:

190-*bis*. — Abilitazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto alla navigazione.

a) con licenza:

1) per imbarcazioni da diporto, tassa dovuta lire 3.000;

2) per navi da diporto, tassa dovuta lire 20.000;

b) con autorizzazione temporanea o licenza provvisoria:

per imbarcazioni e navi da diporto, tassa dovuta lire 2.500.

190-*ter* - Certificato di collaudo di motori amovibili, tassa dovuta lire 1.500.

Art. 42.

Il numero d'ordine 195 (n. 5) della tabella A allegata al testo unico di cui all'articolo precedente è sostituito dal seguente:

195.5 — Rilascio e vidimazione di patenti:

a) per il comando o la condotta di imbarcazioni da diporto:

tassa di rilascio lire 5.000;

b) per il comando di navi da diporto:

tassa di rilascio lire 10.000;

tassa di vidimazione lire 3.000.

Sono abrogate le disposizioni di cui ai numeri 14 e 15 del numero d'ordine 212 della tabella A allegata al testo unico di cui all'articolo precedente.

Art. 43.

L'articolo 52 della legge 9 febbraio 1963, n. 83, è sostituito dal seguente:

« Art. 52. — (*Tassa di ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni relative alla navigazione da diporto*).

L'ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni riguardanti la navigazione da diporto è subordinata al pagamento di una tassa:

a) di lire 10.000 se l'abilitazione concerne il comando o la condotta di imbarcazioni da diporto;

b) di lire 50.000 se l'abilitazione concerne il comando di navi da diporto;

c) di lire 3.000 se l'abilitazione concerne la condotta di motori.

Art. 44.

Per le prestazioni e i servizi da richiedere agli organi competenti gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e dei compensi previsti nella tabella annessa alla presente legge.

Le modalità di pagamento e riscossione dei diritti e dei compensi di cui al comma precedente saranno stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge.

I diritti ed i compensi previsti dalla tabella D ai numeri 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, per la navigazione marittima, e dalla tabella VI/A, allegata al decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, per la navigazione interna, non si applicano in materia di navigazione da diporto.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI

Art. 45.

Le disposizioni e le modalità necessarie per il riconoscimento di enti od associazioni nautiche per gli effetti previsti dalla presente legge sono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Art. 46.

Alle imbarcazioni da diporto non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 274, 275, 276 e 277 del Codice della navigazione.

Ai natanti da diporto indicati all'articolo 13 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 232 a 375 del Codice della navigazione.

Art. 47.

La responsabilità verso terzi derivante dalla circolazione dei natanti e delle imbarcazioni di cui all'articolo precedente è regolata dall'articolo 2054 del Codice civile.

Si applica la prescrizione stabilita dal secondo comma dell'articolo 2947 dello stesso codice.

Art. 48.

Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si estendono a tutte le imbarcazioni da diporto quali definite dall'articolo 1, quarto comma, della presente legge, escluse le imbarcazioni a remi e a vela non dotate di motore ausiliario, e comprese invece le imbarcazioni indicate all'articolo 401 del regolamento di esecuzione al Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si applicano ai motori amovibili di potenza superiore a 3 cavalli fiscali, previsti dall'articolo 15 della presente legge, indipendentemente dall'imbarcazione alla quale vengono applicati.

La disposizione dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è estesa ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente, emesso all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali.

Art. 49.

Su tutte le imbarcazioni da diporto a vela od a motore di stazza lorda superiore alle 25 tonnellate è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiofonia, secondo le norme che saranno stabilite dall'autorità competente.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 50.

Chi ha conseguito in base alle disposizioni vigenti prima della entrata in vigore della presente legge l'abilitazione al comando delle navi indicate all'articolo 213 del Codice della navigazione, può conseguire l'abilitazione prevista dalla lettera *b*) dell'articolo 20 della presente legge senza sostenere gli esami prescritti dalla stessa, fermi restando gli altri requisiti personali previsti dalla presente legge.

Chi ha conseguito l'abilitazione di cui all'articolo 16 del regio decreto 9 maggio 1932, n. 813, può conseguire l'abilitazione a comandare o condurre imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate, in navigazione oltre le 20 miglia dalla costa, senza sostenere gli esami prescritti dalla presente legge, fermi restando gli altri requisiti personali previsti da quest'ultima.

Art. 51.

L'abilitazione a condurre motori, conseguita a norma del regio decreto 9 maggio 1932, n. 813, conserva la sua validità ed esenta il titolare, per la parte concernente la condotta del motore, dall'esame previsto dall'articolo 20.

Art. 52.

Le abilitazioni conseguite in base alle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge devono essere sostituite con quelle indicate dall'articolo 50 nel termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 53.

Nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge l'importazione dall'estero di imbarcazioni e navi da diporto battenti bandiera straniera da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della legge medesima è consentita, in deroga alle norme vigenti, franco valuta e previo pagamento di una tassa fissa pari all'1 per cento del valore corrente, sostitutiva di ogni altra tassa od imposta.

Art. 54.

Le disposizioni della presente legge che richiedano, per la loro applicazione, l'emanazione di norme esecutive, non entrano in vigore fino a quando dette norme non sono state emanate.

La norme di esecuzione saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Art. 55.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni contrarie ed incompatibili con la medesima.

TABELLA DEI TRIBUTI PER LE PRESTAZIONI ED I SERVIZI
RESI DAGLI ORGANI COMPETENTI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE DA DIPORTO

	Tassa		Tassa
	—		—
1. — Visite di accertamento e stazzatura imbarcazioni	5.000	10. — Esami per il conseguimento dell'abilitazione alla conduzione di motori	3.000
2. — Visite di accertamento e stazzatura navi	10.000	11. — Iscrizione nei registri di navi e imbarcazioni (per dichiarazione di costruzione, prima iscrizione, trasferimento) .	1.000
3. — Ristazzatura imbarcazioni e navi	2.000	12. — Rinnovo licenze	1.000
4. — Visite periodiche ed occasionali imbarcazioni	3.000	13. — Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione, nonchè iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto matricolare o copia di un documento	1.000
5. — Visite periodiche ed occasionali navi	5.000	14. — Rilascio duplicati	1.000
6. — Omologazione prototipi navi e imbarcazioni e rilascio certificazioni di collaudo	50.000	15. — Autorizzazione per la navigazione temporanea di prova e licenza provvisoria di navigazione	1.000
7. — Collaudo prototipi motori e rilascio di certificazioni di collaudo e potenza	50.000		
8. — Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando e alla condotta di imbarcazioni	2.000		
9. — Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi	5.000		